

Programma Regionale
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027
Priorità 1 – Basilicata smart (OS 1.3)

Azione 1.1.3.C “Sostegno al rilancio delle attività artigianali”

Avviso Pubblico

Incentivi alle imprese artigiane

Allegato R:

DICHIARAZIONE DE MINIMIS

REGIONE BASILICATA

D.G. PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

ALLEGATO R

DICHIARAZIONE *de minimis*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a nato/a a prov. Il residente in prov. alla via n. (documento di riconoscimento: n. emesso in data da), Codice Fiscale in qualità di (titolare/legale rappresentante) dell'impresa (omonima/ragione sociale società/denominazione sociale) con sede legale in prov. alla via/piazza n., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di:, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso Pubblico "Incentivi alle Imprese Artigiane" (di seguito "Avviso"), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci ivi indicate e della sanzione della decadenza dai benefici concessi in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità

Preso atto

- che i finanziamenti di cui al presente Avviso sono concessi in regime "de minimis" disciplinato dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15/12/2023 alla serie L;
- che le agevolazioni in regime «de minimis» concessi ad un'impresa unica¹, così come definita all'art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 2023/2831, non può superare €. 300.000,00 [art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 2023/2831] inclusa l'agevolazione di cui all'Avviso, nell'arco di tre anni valutato su base mobile, ossia per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis» si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti;
- che il rispetto del predetto massimale costituisce un requisito di concessione delle agevolazioni il cui mancato rispetto costituisce causa di esclusione dalle agevolazioni stesse;
- che gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione dell'aiuto all'impresa;
- che il massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» a dall'obiettivo perseguito e a prescindere che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione;
- che gli aiuti sono espressi sotto forma di sovvenzione diretta in denaro;
- che gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 possono essere cumulati con altri aiuti «de minimis» concessi a norma del medesimo regolamento;
- che gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale di euro 300.000,00;
- che gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione

¹ Regolamento UE n. 2023/2831 art. 2.2, "Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

c) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica"



- adottata dalla Commissione;
- che in caso di superamento delle soglie predette l'agevolazione suindicata non potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali;

DICHIARA

1) ai fini della verifica delle relazioni esistenti con altre imprese tali da costituire una "impresa unica"

□ che l'impresa di cui è Titolare/rappresentante legale e per la quale richiede la concessione di aiuti «de minimis» non ha con altre imprese relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831 e che pertanto essa stessa costituisce una "impresa unica";

oppure

□ che ha l'impresa di cui è Titolare/rappresentante legale e per la quale richiede la concessione di aiuti «de minimis» ha relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831 con le seguenti imprese:

Denominazione	Partita iva/C.F.

e che è consapevole che le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831 sono considerate un'impresa unica;

2) ai fini della verifica degli aiuti «de minimis» concessi alla medesima "impresa unica"

□ che nei tre anni precedenti non è stato concesso alcun aiuto «de minimis» all'impresa unica di cui l'impresa che presenta la richiesta di agevolazione è parte, anche tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese;

oppure

□ che nei tre anni precedenti, anche tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese, sono stati concessi i seguenti aiuti in «de minimis» all'impresa unica di cui è parte l'impresa che presenta la richiesta di agevolazione

ESERCIZIO FINANZIARIO	ATTO DI CONCESSIONE (indicare data dell'atto e soggetto concedente)	NATURA DELL'AGEVOLAZIONE (es. sovvenzioni, contributo in c/interesse, prestito, garanzia etc.)	IMPORTO AGEVOLAZIONE
Corrente (anno n)			
Anno n-1			
Anno n-2			
TOTALE			

3) ai fini della verifica del cumulo con altre agevolazioni costituenti aiuti di stato
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2023/2831:

- che per gli stessi costi ammissibili oggetto della richiesta di contributo, non sono stati concessi aiuti di stato;

oppure

- che per gli stessi costi ammissibili oggetto della richiesta di contributo, sono stati concessi gli aiuti di stato di seguito indicati:

□



ATTO DI CONCESSIONE (indicare data dell'atto, l'ente concedente, gli estremi normativi)	NATURA DELL'AGEVOLAZIONE (es. contributo in c/capitale, c/interesse ecc.)	IMPORTO AGEVOLAZIONE

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Basilicata/Soggetto Gestore eventuali variazioni inerenti ai dati sopra indicati.

Luogo e data

Il dichiarante (*)
(firma per esteso)

(*) La Regione Basilicata/Soggetto gestore si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiarazione mendace il dichiarante sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono esenti da bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).

